



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 118 del 14/11/2024

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEI DIVIETI DI SOSTA VIE S.AGOSTINO,TALETE,PLATONE DAL 18/11/2024 SINO A FINE LAVORI PER RIPRISTINO MANTO STRADALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con prot. 40135 del 07/11/2024, è pervenuta dalla ditta MT/BT Union Energy, una richiesta tendente ad ottenere una ordinanza con istituzione di divieti di sosta, nelle vie Sant'Agostino, Talete, Platone, al fine di poter eseguire lavori di rifacimento del manto stradale;

Considerato che per poter eseguire i lavori è necessario come da richiesta poter interdire la sosta;

Acquisito l'elaborato tecnico allegato alla richiesta, che individua il tratto interessato dai lavori;

Dato atto della Determina n° 8/2024, che autorizza i lavori, rilasciata dalla Città Metropolitana di Cagliari;

VISTI:

- gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 5 del 01/02/2024;

Ritenuto di dover provvedere in merito

ORDINA

In data 18/11/2024 fino al termine dei lavori stradali, dalle ore 07,00 alle ore 18,00, l'istituzione del divieto di sosta nella via Sant'Agostino, via Talete e nella via Platone in località residenza del Poggio, al fine di eseguire il ripristino del manto stradale

DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **la Ditta provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e mantenere la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;



Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

SI INFORMANO

Gli interessati che: il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia.

Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:

- alla ditta MT/BT Union Energy - Sig. Davide Tetti

E trasmessa per conoscenza:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| - al Sindaco | Sede |
| - ai Carabinieri | Capoterra |
| - alla Ditta Teknoservice | Capoterra |
| - albo pretorio | Sito istituzionale. |

14/11/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Roberta Maxia